

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

PARTE SPECIALE N. 1

ART. 24 E 25 D.LGS. 231/01

(IN TEMA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01</i>		
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	19/12/2017
Revisione:			
Revisione:			

0. Premessa
1. Quadro legislativo e tipologia di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2. I processi e le aree a rischio individuate
3. I presidi di controllo
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

0. PREMESSA

L'analisi dei delitti previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 – reati contro la Pubblica amministrazione – richiede anzitutto l'inquadramento delle nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblica Amministrazione:

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione (di seguito anche "PA"), in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al Codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla medesima quegli Enti che svolgono "tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici". Detto altrimenti, in via di estrema sintesi, agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi Ente o soggetto pubblico (ma, talvolta, anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica (id est: l'attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi), nell'interesse della collettività (e quindi nell'interesse pubblico).

A titolo esemplificativo, si possono, in questa sede, indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari, UIC, Uffici Finanziari);
- Regioni;
- Province;
- partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Magistratura;
- Vigili del Fuoco;
- enti abilitati ad erogare servizi di posta certificata;
- soggetti di diritto privato caratterizzati da una componente pubblica e/o dallo svolgimento di un'attività o funzione di rilevanza pubblica o erogatori di un pubblico servizio (ad esempio TERNA, ENI, ENEL, A2A, GELSI, FS, AEWB, società concessionarie di autostrade, RAI S.p.A., Ferrovie dello Stato S.p.A., Poste S.p.A., Ente Fiera di Milano, ex aziende municipalizzate come AMSA, SEA, AEM, ASM, etc);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli Enti Pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti

Enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. 231/01.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblici Ufficiali:

Ai sensi dell’art. 357, comma primo, del codice penale, è considerato Pubblico Ufficiale (di seguito anche “PU”), “agli effetti della legge penale”, colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

- Il potere legislativo si individua nell’attività normativa in tutte le sue articolazioni, dalla fase preparatoria, alle componenti aggiuntive fino alla promulgazione della legge. Il PU è colui che partecipi, a livello nazionale, comunitario o internazionale, alla realizzazione dell’attività legislativa.
- Pubblico Ufficiale è anche chi svolge la “pubblica funzione giudiziaria”, a livello nazionale, comunitario ed internazionale. I soggetti svolgenti la funzione giudiziaria sono dunque i magistrati nazionali (in funzione sia giudicante sia requirente), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l’attività amministrativa collegata allo *ius dicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc.
- In considerazione dei dubbi interpretativi che la locuzione aveva suscitato, l’art. 357 c.p. chiarisce, al secondo comma, la nozione di “pubblica funzione amministrativa”, precisando che, agli effetti della legge penale, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. In altre parole è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Lo stesso secondo comma dell’art. 357, cod. pen., elenca, poi, alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono, quindi, pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- poteri deliberativi: con tale espressione si indica qualsiasi attività che concorra alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”. Il PU, nella “pubblica funzione deliberativa”, è colui che istituzionalmente svolge le attività istruttorie o preparative all’iter deliberativo della Pubblica Amministrazione;
- poteri autoritativi, i quali si concretizzano nelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante prescrizioni e disposizioni;
- poteri certificativi: con tale espressione si indica la facoltà di attestare una determinata circostanza sottoposta al giudizio di un “pubblico agente”. Ad esempio è PU nell’esercizio del potere certificativo il Segretario Comunale quando autentica un determinato atto.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro Ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché

alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Sembra, infine, esatto affermare che, in tale contesto, non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'Ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

Incaricati di Pubblico Servizio:

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza.

Al riguardo, l'art. 358 cod. pen., che reca la nozione di Incaricato di un Pubblico Servizio (in seguito IPS), stabilisce che:

[I] Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

[II] Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine della prestazione di opera meramente materiale.

In sostanza, il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri: uno positivo e uno negativo. In particolare, mentre da un lato, affinché possa definirsi pubblico, il servizio, deve essere disciplinato – al pari della "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico, dall'altro se ne differenzia – e si caratterizza – per l'assenza dei poteri certificativi, autorizzativi e deliberativi.

La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. A mero titolo esemplificativo, si richiamano:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica esercitata.

Sulla base di quanto sopra, è evidente che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non tanto dalla natura giuridica propria dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di interessi generali.

Conclusivamente, possono ritenersi incaricati di pubblico servizio tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un'attività:

- a) disciplinata da norme di diritto pubblico;
- b) caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi;
- c) mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
- d) che non consista né nello svolgimento di semplici mansioni di ordine né nella prestazione di opera meramente materiale.

1. QUADRO LEGISLATIVO E LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, considerati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono individuati dagli articoli 24 e 25 di detto Decreto.

Le fattispecie criminose elencate in queste disposizioni sono le seguenti:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis del codice penale);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter del codice penale);
- truffa a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, del codice penale);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis del codice penale);
- frode informatica se commessa in danno dello Stato (art. 640-ter del codice penale);
- concussione (art. 317 del codice penale);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 del codice penale);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 del codice penale);
- corruzione aggravata (artt. 319 e 319-bis del codice penale);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter del codice penale);
- induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater del codice penale);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 del codice penale);
- pene per il corruttore (art. 321 del codice penale);
- istigazione alla corruzione (art. 322 del codice penale);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis del codice penale).

Si evidenzia che la legge 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 265 del 13 novembre 2012) ha apportato importanti modifiche ai reati contenuti nella presente Parte Speciale in termini di inasprimento delle pene, rimodulazione di alcune fattispecie criminose e introduzione di nuovi reati. In particolare, quanto a quest'ultimo aspetto, è stato introdotto nel D. Lgs. 231/01 il reato di "Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità" di cui al nuovo articolo 319-quater c.p. e, tra i reati societari, il reato di "Corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 c.c. che punisce la condotta del soggetto, apicale o subordinato, che dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di scritture contabili, sindaci o liquidatori, di altre società o a persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti appena elencati.

Con la legge 27 maggio 2015, n. 69 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 124 del 30 maggio 2015 ed entrata in vigore in data 14 giugno 2015), recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", il legislatore ha, innanzitutto, aumentato le pene previste dal codice penale per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, parte dei quali rilevanti anche per l'insorgenza di responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. 231/01.

Secondariamente, per quanto rileva in questa sede, è stato esteso l'ambito soggettivo di applicazione della fattispecie di concussione (art. 317 c.p.), che tornerà a ricomprendere anche

l'incaricato di pubblico servizio, come nella formulazione precedente alla L. 190/2012 (cd. Legge Severino).

Di seguito si procederà ad analizzare le singole fattispecie criminose.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis, c.p.)

[1]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'Ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

Scopo dell'incriminazione in esame è tutelare il sostegno ad attività economiche di pubblico interesse, affinché non si verifichino abusi da parte dello stesso soggetto che riceve la sovvenzione. In sostanza, la norma mira a reprimere le frodi successive al conseguimento di erogazioni pubbliche che si concretizzano in una destinazione dei fondi percepiti diversa da quella prescritta nel provvedimento di autorizzazione all'erogazione.

La fattispecie in esame costituisce un'ipotesi di reato proprio: occorre che almeno uno dei soggetti si trovi nella condizione di essere beneficiario di un finanziamento pubblico. Tale soggetto qualificato deve poi essere estraneo alla Pubblica Amministrazione. La giurisprudenza ha accolto una nozione ampia di tale ultimo concetto, e l'ha interpretato nel senso che sono estranei alla PA "non solo coloro che non siano inseriti nell'apparato organizzatorio della pubblica amministrazione, ma anche coloro che, pur legati da un vincolo di subordinazione (con la P.A., ndr), non partecipino alla procedura di controllo delle erogazioni".

Il presupposto del reato consiste nell'aver percepito contributi, finanziamenti o sovvenzioni destinate ad attività di pubblico interesse. Secondo la giurisprudenza, peraltro, tali contributi o finanziamenti devono essere stati concessi a condizione economiche di favore.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il finanziamento deve essere stato ottenuto in modo regolare, altrimenti si ricade nel reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) o in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen., infra).

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter, c.p.)

[1]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute,

consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'Ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

Il reato in esame mira a colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche e si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La norma si apre con una c.d. clausola di riserva a favore del reato previsto dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, infra): ciò significa che il reato in esame è integrato in via sussidiaria rispetto a quest'ultimo (più grave) delitto.

In particolare, in via di estrema sintesi, se la condotta ingannatoria (già punita dall'art. 316 ter c.p. e consistente nell'esposizione di dati o notizie false o nell'occultamento di dati o notizie che devono essere rivelati) è accompagnata da ulteriori artifici o raggiri (ad es., la predisposizione di documenti falsi) volti ad indurre in errore l'ente pubblico, creando altresì un danno in capo ad esso, si ricade nella previsione applicativa dell'art. 640 bis c.p.

Il soggetto attivo del reato è chiunque ottiene (o cerca di ottenere) indebitamente, per sé o per altri, i finanziamenti richiamati dalla norma.

Il reato in esame può essere integrato con una condotta sia commissiva (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi), sia omissiva (mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione).

L'oggetto del reato è costituito da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, sia a titolo di liberalità (ad es., contributi a fondo perduto), sia a titolo gratuito (ad es., finanziamento senza interessi), sia a titolo oneroso (ad es., mutui agevolati).

In questo caso, contrariamente a quanto rilevato con riguardo al reato previsto dall'art. 316-bis, c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento della concessione del finanziamento.

Truffa a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

[I]. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'Ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure altro Ente Pubblico o all'Unione europea). Esso prevede il conseguimento di un ingiusto profitto con la causazione dell'altrui danno, accompagnati dall'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Il D. Lgs. 231/01 prevede la responsabilità della Società solo nei casi in cui il soggetto passivo del reato (quindi la parte offesa) sia, per l'appunto, lo Stato od altro Ente Pubblico.

La norma in esame prevede che l'azione dell'agente sia connotata da artifici (cioè simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti) o da raggiri (identificati, in campo penale, in quegli argomenti atti a far scambiare il falso per il vero).

La giurisprudenza ha interpretato tali concetti in senso molto ampio, arrivando ad includervi anche il mero silenzio, vale a dire l'omessa rappresentazione di fatti che si ha l'obbligo di dichiarare ovvero che sono determinanti nella formazione della volontà della controparte.

Secondo alcune pronunce giurisprudenziali, anche l'approfittamento dell'errore altrui può integrare la condotta fraudolenta richiamata dalla norma in esame.

L'attività artificiosa deve cagionare l'induzione in errore della vittima, a prescindere dall'idoneità o meno in astratto dei mezzi utilizzati (l'induzione in errore, tra l'altro, specializza il reato rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 316 ter c.p. (*supra*)).

Il soggetto ingannato deve aver posto in essere un atto di disposizione patrimoniale.

Tale atto deve essere fonte di (ingiusto) profitto (di natura anche non patrimoniale) per l'agente stesso o altri e, di converso, deve comportare un danno (patrimoniale o non) per la persona offesa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.)

[I]. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'Ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

Per le osservazioni di carattere generale in merito al delitto di truffa, previsto dall'art. 640 cod. pen. si rinvia a quanto si è detto nel paragrafo che precede.

Il delitto in esame mira a reprimere la captazione abusiva di finanziamenti o di altre erogazioni pubbliche.

Il reato in esame si differenzia dal (meno grave) delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.), poiché, mentre quest'ultimo si integra mediante l'esposizione di dati o notizie false o l'occultamento di dati o notizie che devono essere rivelati, si configura il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche se la condotta è accompagnata da ulteriori artifici o raggiri volti ad indurre in errore l'ente pubblico, creando altresì un danno in capo ad esso (1).

Sul piano materiale, il reato in esame si differenzia dalla fattispecie comune di truffa solo per quanto concerne l'oggetto della frode che deve cadere su contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

Frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter, c.p.)

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'Ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

¹ Si pensi, ad esempio, al caso di una società ovvero di un Ente che riceva contributi dallo Stato o da altri Enti Pubblici per la realizzazione di un determinato progetto:

- potrà ricorrere un'ipotesi di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato nel momento in cui il progetto presentato all'Ente Pubblico per ottenere il finanziamento contenga dati o notizie falsi o sia caratterizzato dall'omissione di dati o notizie che dovevano essere rivelati in base ad un obbligo di legge;
- viceversa, potrà essere configurato il delitto di truffa aggravata nel caso in cui la società/ente si veda riconosciuto il diritto al contributo pubblico mediante artifici o raggiri, che possono consistere, ad esempio, in falsificazioni contabili, contraffazione di documenti, false attestazioni, e, per tal via, ottenga rimborsi non dovuti, rispetto a voci di spesa non effettivamente sostenute, o rispetto a voci di spesa sostenute ma diverse da quelle rimborsabili.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi. La fattispecie in esame può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creando una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

Per l'espresso dettato dell'art. 24 del Decreto, la frode informatica rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni per la persona giuridica solo quando sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

A mero titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare la raccolta e la trasmissione di dati relativi alle informazioni richieste dalle Autorità (ad es., Garante della Privacy, Enti previdenziali, Regioni, Comuni, etc.) o qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Concussione (art. 317, c.p.)

[1]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di pubblico servizio [358] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [317-bis, 323-bis].

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore ad un anno.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della rispettiva posizione, costringano taluno a procurare a sé o ad altri danaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del

Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente o un Collaboratore dell'Ente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società (ad esempio, qualora un dipendente della Cooperativa si renda latore di un messaggio concussivo nei confronti di un soggetto terzo).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.p.)

[1]. Il pubblico ufficiale [357], che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni [321].

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale riceva per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi infra).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

L'art 318 c.p. è stato così introdotto dalla legge n. 190/2012, che ha modificato l'originario testo dell'articolo estendendone l'ambito applicativo, mediante l'eliminazione del riferimento al compimento di un atto d'ufficio e con l'inasprimento delle pene ivi previste.

In particolare, è stato soppresso il collegamento dell'utilità ricevuta o promessa con un atto d'ufficio (si consideri, ad esempio, l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale velocizzasse una pratica la cui evasione era di propria competenza), da adottare o già adottato, divenendo configurabile il reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto, ma in un asservimento della funzione pubblica alle eventuali necessità che la Società dovesse avvertire.

In secondo luogo, al termine "retribuzione" è stata sostituita la locuzione "denaro o altra utilità" per definire l'oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale.

Infine, il nuovo articolo 318 c.p. non richiede più che l'incaricato di pubblico servizio (possibile autore del "reato proprio" accanto al pubblico ufficiale) rivesta la "qualità di pubblico impiegato".

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, c.p.)

[1]. Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere [328] o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32-quater, 320 ss., 323-bis].

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente), ovvero nel caso in cui il pubblico ufficiale compia un atto contrario ai suoi doveri (ad es. pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire che non vengano mosse contestazioni in ordine ad eventuali irregolarità riscontrate in occasione di una visita ispettiva). L'ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione aggravata (artt. 319 e 319-bis, c.p.)

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.)

[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (I comma) e da 300 a 800 quote (II comma)

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società e/o un suo dipendente sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

È opportuno evidenziare che nella nozione di Pubblico Ufficiale sono sussumibili, oltre al Magistrato, anche altri soggetti, quali il cancelliere e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso giudiziario.

A mero titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso nell'ipotesi in cui un Dipendente/Collaboratore versi denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, memorie o produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai Codici di Procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater, c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Le condotte di concussione per induzione, precedentemente contemplate dall'art. 317 c.p., sono confluite, a seguito dell'emanazione della legge n. 190/2012, nel nuovo articolo 319-quater c.p.

I soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale, sia l'incaricato di un pubblico servizio e la punibilità, oltre che per costoro, è prevista anche per il privato che, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta, il che giustifica l'irrogazione di una pena ai suoi danni, seppure di entità minore rispetto a quella irrogata a colui che effettua la "indebita induzione".

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.)

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio [358].

[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: medesime sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: medesime sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

Pene per il corruttore (art. 321, c.p.)

[I]. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: medesime sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis e 319 ter c.p.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: medesime sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis e 319 ter c.p.

Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.)

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV]. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319[323-bis].

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote (I e III comma), da 200 a 600 quote (II e IV comma)

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un

pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno (II e IV comma).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis, c.p.)

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive previste per i delitti di cui agli articoli sopra indicati si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'articolo 322 bis cod. pen..

La nozione di "altra utilità" è assai estesa. Nella nozione rientrano non solo beni mobili, ma anche tutte quelle prestazioni idonee a soddisfare un bisogno umano: può consistere, dunque, tanto in un dare quanto in un fare. In sostanza il termine "utilità" sta ad indicare tutto ciò che può rappresentare, per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio un vantaggio, anche di natura non patrimoniale (ad esempio, omaggi e, in genere, regalie; dazione/conferimento di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato; assunzione in azienda di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose; cancellazione immotivata – totale o parziale – di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.).

La giurisprudenza ha considerato "altra utilità", ad esempio:

- assumere familiari dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio con cui il privato intrattiene rapporti, ove l'assunzione sia in qualche modo collegata al compimento di un atto dell'ufficio o anche ad una serie indeterminata di atti in favore della Società;
- assegnare incarichi professionali (ad esempio, consulenze), sia direttamente al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio) sia, indirettamente, ad un suo prestanome o ad un suo familiare;
- sponsorizzare società o associazioni in qualche modo "riferibili" al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio;
- il pagamento di viaggi o soggiorni a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- gli abbonamenti a spettacoli o manifestazioni sportive.

Secondo la giurisprudenza formatasi nel vigore del precedente reato di "corruzione impropria", non hanno penale rilevanza i modesti omaggi di pura cortesia o di ricorrenza: per donativi di pura cortesia devono intendersi solo quelli che, per il loro tenue valore, escludono la possibilità di influenza sul compimento dell'atto d'ufficio e non appaiono, pertanto, quale un suo corrispettivo.

Viceversa, secondo l'orientamento attualmente prevalente della giurisprudenza, in presenza del compimento, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, di atti contrari ai doveri d'ufficio o dell'omissione o del ritardo di un atto d'ufficio, sussiste il reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p. anche in presenza di modeste regalie d'uso od omaggi di cortesia.

Si segnala che a seguito dell'entrata in vigore del c.d. "decreto. anticorruzione" (L. n. 190/2012) sono state introdotte numerose disposizioni nell'ambito dell'ordinamento delle Pubbliche amministrazioni volte a contrastare i fenomeni corruttivi.

Tra queste occorre citare il D.P.R. n. 62/2013, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", che, all'art. 4, in tema di omaggi e altre utilità, precisa:

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il

dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

2. I PROCESSI E LE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Con riferimento specifico ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini della presente Parte Speciale, i processi sensibili e le aree a rischio sono i seguenti.

- A. In relazione alle fattispecie di malversazione, indebita percezione e truffa ai danni dello Stato, nonché alla frode informatica, di cui all'art. 24 del Decreto:
 - a. Adempimenti amministrativi contabili e fiscali;
 - b. Assunzione, amministrazione e gestione del personale;
 - c. Controllo e gestione della sicurezza del sistema informatico, in particolare in relazione alla gestione della sicurezza "logica", con particolare riferimento agli accessi ai sistemi della pubblica amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza;
 - d. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Uffici della PA (Dogane, GdF, Uffici Tributarî, INAIL, INPS, Direzioni provinciali del lavoro, Regioni, etc.) e/o con le Autorità di Vigilanza, anche in occasione di verifiche ed ispezioni;
 - e. Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, traveller's chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.);
 - f. Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione;
 - g. Redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma.
 - h. Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio

- B. Con riguardo alle ipotesi di concussione e corruzione di cui all'art. 25 del Decreto:
 - a. Assunzione, amministrazione e gestione del personale;

- b. Attività e servizi per gli utenti;
- c. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Uffici della PA (Dogane, GdF, Uffici Tributarî, INAIL, INPS, Direzioni provinciali del lavoro, Regioni, etc.) e/o con le Autorità di Vigilanza, anche in occasione di verifiche ed ispezioni;
- d. Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, computer, carte di credito aziendali, etc.);
- e. Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.);
- f. Gestione delle attività di marketing (promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, donazioni, etc.);
- g. Gestione delle consulenze;
- h. Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione assegni, etc.);
- i. Gestione di testimonianze in contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- j. Qualifica e valutazione dei fornitori;
- k. Registrazione di marchi e brevetti;
- l. Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio.

3. I PRESIDI DI CONTROLLO

Le procedure e gli ulteriori presidi che verranno di seguito rappresentati si propongono di garantire che tutti i soggetti coinvolti nell'attività della Cooperativa, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo, adottino e mantengano condotte lecite e corrette, così da prevenire la commissione dei reati descritti al precedente paragrafo 1.

In particolare, con riguardo ai reati di malversazione, indebita percezione e truffa ai danni dello Stato, nonché alla frode informatica, di cui all'art. 24 del Decreto:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Adempimenti amministrativi contabili e fiscali	Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio CSE Procedura fatturazione Da amministrazione a servizi Procedura operative - fatture clienti Procedure amministrative Procedura operativa fatturazione n.1 – 2013 Sistema informativo Procedura sistema informativo SAD Controllo documentazione e registrazioni
Assunzione, amministrazione e gestione del personale	Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio sanitario Erogazione servizio CSE

	<p> Procedura imprevisti Documento gestione risorse umane ed economiche (policy) Procedura di inserimento nuovi operatori Procedura selezione reclutamento 2016 Procedura per la sostituzione del personale Interventi educativi Valutazione del personale Selezione del personale Organizzazione turni Definizione organizzazione e gestione CSS </p>
Attività e servizi per gli utenti	<p> Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio CSE Procedura imprevisti Linee guida ADI Comunità alloggio e pronto intervento Interventi educativi SAD Gestione farmacia Procedura FASAS Modalità di erogazione del servizio CSS Bazzi 2 Protocollo per incidenti malori CDD Bazzi 2 Definizione organizzazione e gestione CSS Progettazione e sviluppo Linee guida assistenziali - CSS </p>
Controllo e gestione della sicurezza del sistema informatico, in particolare in relazione alla gestione della sicurezza "logica", con particolare riferimento agli accessi ai sistemi della pubblica amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza	<p> Codice etico Sistema informativo Procedura sistema informativo </p>
Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Uffici della PA (Dogane, GdF, Uffici Tributarî, INAIL, INPS, Direzioni provinciali del lavoro, Regioni, etc.) e/o con le Autorità di Vigilanza, anche in occasione di verifiche ed ispezioni	<p> Codice etico Procedura sistema informativo Verifiche ispettive interne </p>
Gestione dei flussi	<p> Codice etico </p>

finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.)	Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo Definizione organizzazione e gestione
Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione	Codice etico Da amministrazione a servizi Controllo documentazione e registrazioni
Redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma	Codice etico Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Procedura sistema informativo Definizione organizzazione e gestione CSS
Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio	Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio CSE Procedura fatturazione Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Procedura fatturazione Progettazione e sviluppo Verifiche ispettive interne Comunità alloggio e pronto intervento Interventi educativi SAD

Con riguardo alle ipotesi di concussione e corruzione, di cui all'art. 25 del Decreto:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Assunzione, amministrazione e gestione del personale	Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio sanitario Erogazione servizio CSE Procedura imprevisti Documento gestione risorse umane ed economiche (policy) Procedura di inserimento nuovi operatori Procedura selezione reclutamento 2016 Procedura per la sostituzione del personale Interventi educativi Valutazione del personale Selezione del personale

	Organizzazione turni Definizione organizzazione e gestione CSS
Attività e servizi per gli utenti	Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio CSE Procedura imprevisti Linee guida ADI Comunità alloggio e pronto intervento Interventi educativi SAD Gestione farmacia Procedura FASAS Modalità di erogazione del servizio CSS Bazzi 2 Protocollo per incidenti malori CDD Bazzi 2 Definizione organizzazione e gestione CSS Progettazione e sviluppo Linee guida assistenziali - CSS
Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Uffici della PA (Dogane, GdF, Uffici Tributari, INAIL, INPS, Direzioni provinciali del lavoro, Regioni, etc.) e/o con le Autorità di Vigilanza, anche in occasione di verifiche ed ispezioni	Codice etico Procedura sistema informativo Verifiche ispettive interne
Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, computer, carte di credito aziendali, etc.)	Codice etico
Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.)	Codice etico Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo Definizione organizzazione e gestione
Gestione dei rifiuti prodotti all'interno degli uffici e dello stabilimento	Codice etico Gestione farmacia
Gestione delle attività di marketing (promozioni, sponsorizzazioni,	Codice etico

pubblicità, donazioni, etc.)	
Gestione delle consulenze	Codice etico
Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione assegni, etc.)	Codice etico Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo
Gestione di testimonianze in contenziosi giudiziari e stragiudiziali	Codice etico
Qualifica e valutazione dei fornitori	Codice etico Procedura acquisti Da amministrazione a servizi Approvvigionamenti Definizione organizzazione e gestione CSS
Registrazione di marchi e brevetti	Codice etico
Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio	Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio CSE Procedura fatturazione Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Procedura fatturazione Progettazione e sviluppo Verifiche ispettive interne Comunità alloggio e pronto intervento Interventi educativi SAD

4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello, e salvo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, attraverso controlli a campione sulle citate aree a rischio reato;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione dei reati disciplinati nella presente Parte Speciale;

- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Per l'adempimento di tali compiti, è necessario che sia implementato ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l'O.d.V. viene informato semestralmente dalle funzioni aziendali interessate (tramite apposite relazioni) in merito alla conduzione delle attività della Società nelle aree sensibili e, immediatamente, in caso di commissione di reati o di condotte potenzialmente idonee ad integrare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale, nonché nell'ipotesi di:

- violazioni, accertate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- condotte e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla Società.

La funzione preposta deve dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

I Responsabili delle Funzioni devono, inoltre, comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita:

- un elenco delle donazioni e di altre liberalità a pubblici dipendenti (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o dei livelli autorizzativi);
- un elenco delle sponsorizzazioni/convenzioni promosse dalla Cooperativa;
- le spese di rappresentanza;
- l'avvio di qualunque attività di controllo da parte di organi esterni (ASL ad esempio), nonché gli esiti con le relative evidenze;
- un elenco dei contratti stipulati con fornitori, consulenti esterni, appaltatori e/o collaboratori secondo modalità non standard;
- un elenco delle assunzioni effettuate secondo modalità non standard;
- un elenco di eventuali richieste o erogazioni di finanziamenti pubblici di qualsiasi genere;
- un elenco degli sgravi contributivi o detrazioni d'imposta da parte della PA nell'ambito della gestione amministrativa del personale.

Eventuali modifiche o integrazioni dei flussi informativi che saranno ritenuti utili per il corretto esercizio della propria attività sono rimesse alla competenza dell'Organismo di Vigilanza.

A sua volta, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la pubblica Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello e nel Regolamento di cui l'Organismo di Vigilanza vorrà dotarsi.